



Città di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Atto monocratico n. 40 del 19/10/2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELL'ARTIGIANATO DI SERVIZIO ALLA PERSONA OPERANTI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2026.

LA DIRIGENTE

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 15/10/2026 e della determinazione dirigenziale n. 770 del 16/10/2026, rende noto quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il Comune di Castel San Pietro Terme promuove il miglioramento e la riqualificazione delle micro e piccole imprese del commercio di vicinato, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell'artigianato di servizio alla persona. L'intervento interessa l'intero territorio comunale, comprese frazioni e località, senza delimitazioni al solo centro storico.

La dotazione finanziaria è pari a € 100.000,00. La misura finanzia investimenti e, solo nei limiti contabili e giuridici indicati all'articolo 3, interventi formativi strettamente collegati.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti

Possono concorrere micro e piccole imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea e sede operativa o unità locale nel Comune di Castel San Pietro Terme, esercenti:

- a) commercio al dettaglio di vicinato;
- b) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) artigianato di servizio alla persona, limitatamente alle attività indicate nel comma seguente:

per l'**artigianato di servizio alla persona** sono ammissibili esclusivamente: acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing e attività similari; rosticcerie, gelaterie, pizzerie da asporto e similari; sartorie e riparazioni di scarpe, borse, pellame e similari; fotografi e studi fotografici ove prevalga l'attività artigianale; lavasecco e stirerie, escluse le lavanderie self-service. La definizione vale per ogni richiamo a "servizi" contenuto nel presente avviso.

I locali oggetto d'intervento devono essere ubicati al **piano terra e affacciarsi con vetrine su area pubblica o privata gravata da pubblico passaggio**, ferma la conformità della destinazione d'uso e della disciplina urbanistica, edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza.

L'impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese, essere in regola con gli obblighi contributivi e con tributi, canoni e sanzioni comunali riferiti all'attività secondo la disciplina applicabile e non trovarsi in stato di liquidazione né essere sottoposta a procedure concorsuali incompatibili con la concessione del contributo.

Salvo quanto previsto per le nuove aperture di cui all'articolo 6, l'impresa deve inoltre risultare attiva alla data di presentazione della domanda. Per le nuove aperture è ammessa l'impresa già costituita e iscritta, anche se non ancora attiva, purché l'effettivo avvio intervenga e sia documentato entro il 31 gennaio 2027.

Attività escluse dal beneficio

Non sono ammesse al contributo:

- a) le attività per le quali siano venuti meno i requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- b) le attività di sale giochi e sale scommesse, autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- c) le attività di commercio svolte in via esclusiva mediante distributori automatici;
- d) le attività nelle quali siano presenti apparecchi per il gioco lecito (slot machine e apparecchi similari) e le attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.



Città di Castel San Pietro Terme

Resta in ogni caso fermo il possesso di tutti i requisiti soggettivi e professionali richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, nonché il rispetto delle disposizioni di settore e degli eventuali titoli abilitativi richiesti.

Unicità della domanda e del soggetto beneficiario

Ciascuna impresa, identificata mediante il proprio codice fiscale/partita IVA, può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso, indipendentemente dal numero di sedi operative o unità locali possedute nel territorio comunale.

La domanda può comprendere interventi e investimenti riferiti anche a più esercizi o unità locali della medesima impresa, purché tutti ubicati nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme e in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Le spese complessivamente ammesse concorrono alla determinazione di un unico contributo, soggetto unitariamente alle percentuali, ai massimali, agli eventuali coefficienti premiali e ai criteri di riparto stabiliti dal bando.

La presenza di più esercizi o unità locali non determina, pertanto, il diritto alla presentazione di distinte domande, né alla moltiplicazione del contributo massimo concedibile.

Mantenimento dell'attività e destinazione degli investimenti

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere l'attività economica oggetto del contributo e la destinazione dei beni e degli investimenti finanziati per un periodo di almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo.

Nel medesimo periodo non è consentita la cessazione volontaria dell'attività finanziata né la distrazione dei beni e degli investimenti agevolati rispetto alle finalità per le quali il contributo è stato concesso, salvo cause adeguatamente motivate e non imputabili al beneficiario, da valutarsi da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la revoca totale o parziale del contributo e il recupero delle somme erogate, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto del periodo di effettivo mantenimento dell'attività e dell'investimento.

Articolo 3 – Iniziative e spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo gli interventi e le spese di investimento realizzati nell'annualità 2026, direttamente e stabilmente funzionali all'attività esercitata presso la sede o le unità locali ubicate nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme e riconducibili alle tipologie di seguito indicate.

Qualora la medesima impresa disponga di più sedi o unità locali nel territorio comunale, la domanda può comprendere investimenti riferiti a più di una di esse, fermo restando che l'impresa costituisce un unico soggetto beneficiario e presenta una sola domanda di contributo.

Le spese devono essere documentate, effettivamente sostenute e riconducibili agli interventi indicati nella domanda. La medesima spesa non può essere imputata contemporaneamente a più tipologie di intervento né beneficiare di più contributi pubblici per la medesima quota di costo, salvo quanto eventualmente consentito dalla disciplina applicabile in materia di cumulo.

Gli interventi possono riguardare sia attività già esistenti sia attività di nuova apertura. La mera apertura dell'attività non costituisce, di per sé, intervento finanziabile: per le nuove attività sono ammissibili esclusivamente le spese di investimento rientranti nelle tipologie previste dal presente articolo.

1) Interventi di rinnovo, ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento strutturale, funzionale, tecnologico, energetico ed estetico dei locali e degli spazi destinati all'esercizio dell'attività, nonché al rinnovo delle relative dotazioni strumentali.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

- a) opere di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, rinnovo e riqualificazione dei locali, degli spazi interni e delle pertinenze funzionali all'attività;
- b) rinnovo e riqualificazione di vetrine, ingressi, tendaggi, insegne, dehors, arredi ed elementi esterni;
- c) opere murarie, impiantistiche e finiture direttamente funzionali all'intervento;
- d) acquisto, sostituzione e installazione di arredi, attrezzature, macchinari e dotazioni strumentali durevoli destinati all'esercizio dell'attività;



Città di Castel San Pietro Terme

- e) interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dei locali, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- f) interventi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, compresi la sostituzione di impianti e apparecchiature con soluzioni a minore consumo, il miglioramento dell'illuminazione e della climatizzazione e gli ulteriori interventi volti alla riduzione dei consumi energetici;
- g) introduzione di soluzioni tecnologiche e organizzative durevoli finalizzate a migliorare la funzionalità degli spazi, l'efficienza dei processi lavorativi e la qualità del servizio reso alla clientela;
- h) interventi di arredo esterno o urbano direttamente connessi all'attività, ove preventivamente autorizzati o concordati con l'Amministrazione comunale quando necessario;
- i) ulteriori investimenti aventi caratteristiche analoghe, purché direttamente e stabilmente funzionali all'avvio, al rinnovo, alla riqualificazione o all'ammodernamento dell'attività.

Non sono ammissibili le spese di ordinaria manutenzione e gestione, i consumi energetici, i canoni periodici e, in generale, gli oneri privi di natura di investimento.

2) Innovazione delle tecniche di vendita e del servizio alla clientela

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati all'introduzione di nuove modalità organizzative, commerciali e tecnologiche che consentano di migliorare la qualità dei servizi, l'accessibilità dell'attività, le modalità di vendita e il rapporto con la clientela.

Possono rientrare, a titolo esemplificativo, sistemi digitali durevoli di fidelizzazione della clientela, software CRM, raccolte punti elettroniche, sistemi di prenotazione e gestione degli appuntamenti, sistemi digitali di gestione delle attese e degli ordini, cataloghi elettronici, totem e strumenti interattivi installati presso l'esercizio, nonché piattaforme o soluzioni tecnologiche condivise tra più imprese.

Sono altresì ammissibili strumenti e installazioni durevoli destinati alla promozione coordinata delle attività e dei servizi offerti, purché costituiscano parte di un progetto strutturato di investimento e non si esauriscano in una singola iniziativa promozionale.

Sono invece escluse le spese relative a pubblicità ordinaria, campagne sui social network o sui motori di ricerca, volantini, brochure, manifesti, gadget, omaggi, concorsi o iniziative promozionali occasionali, organizzazione di inaugurazioni, aperitivi, spettacoli o altri eventi, canoni periodici di software e servizi, nonché consulenze generiche di marketing non direttamente collegate alla realizzazione di un investimento durevole.

3) Realizzazione e riqualificazione sostanziale di siti internet aziendali

Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di nuovi siti internet aziendali e per il rifacimento integrale o la revisione sostanziale di siti già esistenti, finalizzati al miglioramento della presenza digitale dell'impresa, dell'accessibilità delle informazioni, della presentazione dei prodotti e servizi e delle modalità di interazione con la clientela.

Sono ammissibili, in particolare, la progettazione e realizzazione di un nuovo sito, il rifacimento complessivo della struttura e della veste grafica di un sito esistente, la riorganizzazione sostanziale dei contenuti e l'introduzione di nuove funzionalità strutturali, quali sistemi di prenotazione, cataloghi digitali interattivi, sistemi di gestione degli ordini o strumenti di vendita elettronica.

L'intervento deve configurarsi come un progetto unitario di nuova realizzazione o di riqualificazione sostanziale del sito e risultare adeguatamente individuato nella documentazione di spesa.

Non sono ammissibili semplici aggiornamenti di testi, fotografie, prodotti o listini, modifiche grafiche marginali, attività di manutenzione ordinaria o gestione continuativa, hosting, rinnovo del dominio, canoni e abbonamenti periodici, campagne pubblicitarie, gestione dei social media e altri servizi di promozione digitale corrente.

4) Formazione qualificante connessa agli investimenti

Sono ammissibili interventi di formazione rivolti ai titolari, ai soci e al personale dell'impresa, finalizzati all'acquisizione o al rafforzamento di competenze concretamente utili all'avvio, al rinnovo, all'innovazione, alla riqualificazione o all'evoluzione dell'attività.



Città di Castel San Pietro Terme

La formazione può essere collegata a un progetto aziendale già realizzato, in corso o futuro, purché tale collegamento sia chiaramente illustrato nella relazione di accompagnamento alla domanda, con indicazione degli obiettivi perseguiti, dei destinatari, dei contenuti, della durata, del soggetto formatore e dei risultati attesi.

Possono rientrare, a titolo esemplificativo, percorsi riguardanti l'acquisizione di nuove competenze tecniche e professionali, l'utilizzo di nuovi macchinari, attrezzature o strumenti digitali, l'innovazione organizzativa e commerciale, il miglioramento del servizio alla clientela, le tecniche di vendita, il customer care, l'accessibilità, le lingue straniere, la gestione aziendale e, più in generale, le competenze funzionali allo sviluppo e al consolidamento dell'attività.

Non sono ammessi corsi di formazione obbligatori per legge, quali, a titolo esemplificativo, quelli in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, primo soccorso o formazione dei preposti.

5) Interventi di valorizzazione delle botteghe storiche e delle attività commerciali e artigianali di tradizione

Sono ammissibili investimenti finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione dell'identità storica delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio alla persona, intese quale patrimonio economico, culturale e sociale della comunità di Castel San Pietro Terme.

Gli interventi devono essere diretti a valorizzare la continuità dell'attività imprenditoriale, gli elementi che ne testimoniano la storia, le competenze e le tradizioni professionali tramandate e il legame consolidato con il territorio comunale.

Possono rientrare, a titolo esemplificativo, il recupero e la valorizzazione di insegne, arredi, vetrine e altri elementi storici o caratteristici dell'esercizio; la realizzazione di allestimenti espositivi permanenti, anche mediante strumenti digitali e multimediali; la digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale e fotografico storico dell'impresa, purché inserita in un progetto strutturato e durevole; l'introduzione di attrezzature e tecnologie finalizzate alla conservazione, al recupero o alla valorizzazione di tecniche e lavorazioni tradizionali; nonché gli interventi di innovazione, formazione, realizzazione o riqualificazione sostanziale del sito internet previsti dal presente articolo, quando specificamente inseriti in un progetto di valorizzazione dell'identità storica dell'impresa.

Non sono ammissibili, nell'ambito della presente tipologia, le spese riconducibili alla normale attività pubblicitaria o promozionale dell'impresa, quali servizi fotografici destinati esclusivamente alla presentazione di nuove collezioni o prodotti stagionali, cataloghi commerciali periodici, campagne pubblicitarie, gestione dei social media, eventi promozionali occasionali e materiali di consumo.

Gli interventi devono presentare carattere durevole ed essere direttamente riconducibili alla valorizzazione dell'identità storica e della tradizione dell'attività.

Spese non ammissibili

Restano comunque escluse le spese relative alla mera costituzione o all'avviamento dell'impresa, quali spese notarili, diritti camerali, costi amministrativi per l'apertura, consulenze per la costituzione della società o dell'impresa, acquisizione dell'avviamento commerciale, nonché le spese di gestione ordinaria, i materiali di consumo e ogni altro costo non direttamente riconducibile a una delle tipologie di investimento previste dal presente articolo.

Le spese tecniche o professionali eventualmente connesse agli interventi sono ammissibili esclusivamente quando risultino strettamente necessarie alla realizzazione di un investimento finanziabile e siano chiaramente individuate nella relativa documentazione.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande sono presentate esclusivamente via PEC all'indirizzo suap@pec.cspietro.it, mediante modello allegato 1 in PDF sottoscritto digitalmente oppure con firma autografa e documento d'identità, con oggetto "DOMANDA CONTRIBUTI ALLE IMPRESE – 2026". È ammessa procura speciale con allegato 3.

Le domande possono essere presentate a decorrere **dal 30 ottobre 2026 ed entro il 30 novembre 2026**. La domanda deve indicare anagrafica aziendale, codice fiscale/P.IVA, iscrizione camerale, sede/unità locale, recapito PEC, descrizione progetto, preventivo o consuntivo per categoria, importo richiesto, coordinate IBAN e dichiarazioni richieste.

Allegati: 1) modulo domanda; 2) prospetto dei costi per tipologia con preventivi o fatture; 3) eventuale procura; 4) dichiarazione relativa all'eventuale applicazione della ritenuta; 5) relazione sintetica sul progetto; 6) Allegato 5, ove ricorra, per interventi su sito internet e/o per la richiesta della premialità relativa a nuove aperture o ulteriori unità locali. Per le imprese non ancora attive, l'Allegato 5 contiene l'impegno all'effettivo avvio entro il 31/01/2027.



Città di Castel San Pietro Terme

Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni con termine perentorio proporzionato alle esigenze di celere conclusione del procedimento.

Articolo 5 – Misura del contributo, periodo di ammissibilità e rendicontazione

Il contributo a fondo perduto è riconoscibile entro il limite massimo di € 10.000,00 per impresa e del 50% delle spese ammissibili, con investimento minimo di € 1.000,00, al netto dell'IVA recuperabile.

Alle imprese aventi diritto alla premialità per nuove aperture e ulteriori unità locali, come definita dal presente Avviso, è riconosciuta una maggiorazione del 20% del contributo spettante.

Per tali imprese, la maggiorazione premiale può determinare il superamento del limite ordinario di € 10.000,00; conseguentemente, il contributo massimo concedibile è elevato fino a € 12.000,00.

A titolo esemplificativo, qualora il contributo ordinariamente spettante sia pari a € 10.000,00, l'applicazione della premialità del 20% determina un contributo massimo di € 12.000,00. Qualora il contributo ordinariamente spettante sia pari a € 8.000,00, il contributo maggiorato sarà pari a € 9.600,00.

La maggiorazione è applicata esclusivamente alle imprese per le quali ricorrano le condizioni previste dal presente Avviso per il riconoscimento della premialità e resta soggetta all'eventuale riparametrazione dei contributi in relazione alle risorse complessivamente disponibili.

Il limite di € 12.000,00 costituisce pertanto il massimale ordinario di riferimento applicabile alle imprese beneficiarie della premialità e sostituisce, per le medesime, il limite ordinario di € 10.000,00.

Gli importi di € 10.000,00 e € 12.000,00 costituiscono i massimali ordinari di riferimento ai fini della determinazione iniziale del contributo, ferma restando l'eventuale rideterminazione proporzionale prevista dall'articolo 7 in relazione alle risorse complessivamente disponibili.

Sono riferibili al bando le spese per iniziative realizzate dal 01/01/2026 al 31/12/2026, ultimate e fatturate entro quest'ultima data; l'ammissibilità è subordinata all'avvenuto pagamento tracciabile entro il 30/04/2027 e alla produzione della relativa prova. Non sono ammessi pagamenti in contanti, né pagamenti mediante compensazione tra impresa beneficiaria e fornitore, ordini di pagamento ineseguiti, IVA recuperabile, bolli e oneri bancari.

Ai fini di consentire interventi fino al 31 dicembre, la rendicontazione finale (relazione di esecuzione, fatture, quietanze e, ove pertinente, documentazione idonea a dimostrare la realizzazione o la riqualificazione sostanziale del sito) deve essere trasmessa entro il 30/04/2027. L'elenco dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi saranno approvati entro il 31/12/2026. Per le imprese che richiedono la premialità e non risultano ancora attive a tale data, l'assegnazione (ammissione con riserva) è subordinata all'effettivo avvio dell'attività o dell'ulteriore unità locale entro il 31/01/2027 e alla successiva verifica d'ufficio del requisito.

Prima dell'erogazione del contributo saranno effettuati gli accertamenti relativi alla regolarità contributiva del beneficiario e all'eventuale sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale, con le conseguenze previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

In presenza di debiti di natura patrimoniale nei confronti del Comune, certi, liquidi ed esigibili, potrà essere disposta, ove ne ricorrano i presupposti, la compensazione totale o parziale con il contributo spettante, ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del Codice civile e secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti comunali.

La compensazione di cui al presente comma non si applica ai debiti di natura tributaria, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative e regolamentari.¹

L'eventuale importo residuo del contributo, risultante a seguito della compensazione, sarà erogato al beneficiario con le modalità previste dal presente Avviso.

Non sono finanziabili aumenti di spesa rispetto al progetto ammesso.

Riconducibilità delle spese alle sedi e unità locali interessate dagli investimenti

Qualora la domanda comprenda investimenti riferiti a più sedi operative o unità locali della medesima impresa, il richiedente dovrà individuare distintamente gli interventi e le relative spese per ciascuna di esse.

¹ Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 159/2026/PAR del 23 aprile 2026, in materia di compensazione tra crediti vantati nei confronti dell'ente e debiti tributari locali; ordinanza della Corte di cassazione, Sez. V, 16 febbraio 2025, n. 3930



Città di Castel San Pietro Terme

La documentazione contabile presentata in sede di rendicontazione dovrà consentire di verificare l'effettiva destinazione dei beni, delle attrezzature, degli arredi e delle prestazioni alle sedi o unità locali indicate nella domanda.

Qualora una fattura comprenda spese riferite a più esercizi e tale distinzione non risulti direttamente dalla documentazione fiscale, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, contenente la ripartizione analitica delle spese tra le diverse sedi interessate.

Resta ferma l'unicità del soggetto beneficiario e del contributo complessivamente riconoscibile, indipendentemente dal numero di unità locali interessate dagli investimenti.

Intestazione e riferibilità della documentazione di spesa

Le fatture e gli altri documenti fiscalmente validi prodotti ai fini della rendicontazione devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo, identificato mediante il medesimo codice fiscale e/o partita IVA indicati nella domanda, ed essere direttamente riferibili agli interventi ammessi.

Per le imprese di nuova apertura è ammessa la presentazione di spese sostenute anche anteriormente all'effettivo avvio dell'attività, purché il soggetto richiedente risulti già costituito e identificato mediante codice fiscale e/o partita IVA e la documentazione di spesa sia intestata al medesimo soggetto beneficiario.

L'eventuale stato di inattività risultante dal Registro delle Imprese alla data di emissione della fattura non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della spesa, purché l'impresa provveda all'effettivo avvio dell'attività entro il 31 gennaio 2027 e siano rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dal presente Avviso.

Non sono invece ammissibili spese documentate da fatture intestate a soggetti diversi dal beneficiario o sostenute anteriormente alla costituzione del soggetto richiedente.

Articolo 6 – Criteri di assegnazione e premialità per nuove aperture e ulteriori unità locali

Le domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria accedono al contributo secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Avviso.

Non è prevista la formazione di una graduatoria di merito né l'attribuzione di punteggi o coefficienti differenziati in relazione alle diverse tipologie di investimento ammissibile.

Gli interventi previsti dall'articolo 3 concorrono pertanto, a parità di condizioni, alla determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo.

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a soddisfare integralmente i contributi spettanti alle imprese ammesse, si procederà alla relativa rideterminazione secondo il criterio di riparto di cui al successivo art. 7.

Premialità per nuove aperture e ulteriori unità locali

Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività economiche e l'ampliamento dell'offerta commerciale e dell'artigianato di servizio alla persona, è riconosciuta una maggiorazione del 20% del contributo spettante esclusivamente alle imprese che realizzino nel corso del 2026 investimenti ammissibili connessi:

- a) all'avvio di una nuova attività economica nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme;
- b) all'apertura di una nuova unità locale aggiuntiva nel territorio comunale, anche qualora l'impresa sia già titolare di altra sede o unità locale, purché si tratti di un insediamento aggiuntivo e non della mera sostituzione di quello preesistente.

Ai fini della premialità sono ammesse anche le imprese già costituite e identificate mediante codice fiscale e/o partita IVA che, alla data di presentazione della domanda o al 31 dicembre 2026, non risultino ancora attive, purché gli investimenti ammessi siano realizzati e fatturati entro il 31 dicembre 2026 e l'effettivo avvio dell'attività o della nuova unità locale intervenga entro e non oltre il 31 gennaio 2027.

L'effettivo avvio è verificato d'ufficio dal Comune mediante consultazione del Registro delle Imprese e, ove previsto, attraverso la SCIA, la comunicazione o altro titolo abilitativo in possesso dell'Amministrazione. Il Comune può richiedere al beneficiario la documentazione integrativa non acquisibile d'ufficio o necessaria a chiarire situazioni non univoche.

Il mancato avvio entro il predetto termine comporta la revoca del contributo secondo quanto previsto dal presente Avviso.



Città di Castel San Pietro Terme

Non costituiscono nuova apertura o apertura di ulteriore unità locale, ai fini della premialità, il mero cambio di denominazione o forma giuridica, la trasformazione societaria, il trasferimento di una sede o unità locale già esistente, nonché il mero subingresso nella titolarità di un'attività preesistente che prosegue senza l'apertura di una nuova attività o di un'ulteriore unità locale.

La premialità non costituisce una autonoma tipologia di spesa finanziabile, ma determina esclusivamente una maggiorazione del contributo spettante in relazione agli investimenti ammessi.

La maggiorazione del 20% si applica al contributo determinato secondo le regole ordinarie del presente Avviso e può comportare il superamento del massimale ordinario di € 10.000,00. Per i soggetti beneficiari della premialità il contributo massimo concedibile è pertanto pari a € 12.000,00, ferme restando le ulteriori condizioni e gli eventuali criteri di riparto delle risorse previsti dal presente Avviso.

Articolo 7 – Valutazione e procedimento

Le domande presentate sono sottoposte a istruttoria da parte del Servizio competente, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, dell'ammissibilità degli interventi e delle spese e della relativa documentazione.

Una Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede alla valutazione delle istanze e alla determinazione della spesa ammissibile per ciascuna impresa.

Non è prevista la formazione di una graduatoria di merito né l'attribuzione di punteggi alle diverse tipologie di investimento.

Per ciascuna domanda ammessa è determinato, in via preliminare, il contributo ordinario di riferimento secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del presente Avviso, nella misura del 50% della spesa ammissibile e fino all'importo ordinario di € 10.000,00.

Per le imprese aventi diritto alla premialità prevista dall'articolo 6, al contributo ordinario di riferimento è applicata la maggiorazione del 20%, con conseguente determinazione di un contributo premiale di riferimento fino a € 12.000,00.

La maggiorazione del 20% costituisce elemento strutturale del criterio di riparto e deve essere conservata anche in caso di successiva rideterminazione, in aumento o in diminuzione, dei contributi in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

A tal fine, qualora l'ammontare complessivo dei contributi di riferimento, comprensivi delle eventuali maggiorazioni premiali, sia diverso dalla dotazione finanziaria disponibile, è applicato a tutti i contributi ammessi un medesimo coefficiente proporzionale di riparto, determinato in rapporto tra le risorse disponibili e il fabbisogno complessivo risultante dall'istruttoria.

Il coefficiente di riparto può pertanto determinare:

- a) una riduzione proporzionale dei contributi qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo;
- b) una rideterminazione proporzionale in aumento qualora le risorse disponibili siano superiori al fabbisogno inizialmente determinato, anche oltre la percentuale ordinaria del 50% e gli importi ordinari di € 10.000,00 e € 12.000,00 assunti a riferimento ai sensi dell'articolo 5.

In entrambe le ipotesi, il medesimo coefficiente è applicato sia ai contributi ordinari sia ai contributi già maggiorati del 20%, in modo da mantenere invariato il differenziale premiale riconosciuto alle nuove aperture o ulteriori unità locali.

A titolo esemplificativo, a fronte di un contributo ordinario di riferimento pari a € 10.000,00, il corrispondente contributo premiale di riferimento è pari a € 12.000,00. L'applicazione di un coefficiente di riparto pari a 0,80 determina rispettivamente contributi pari a € 8.000,00 e € 9.600,00; l'applicazione di un coefficiente pari a 1,20 determina rispettivamente contributi pari a € 12.000,00 e € 14.400,00.

In ogni caso, il contributo definitivamente riconosciuto non può superare l'importo della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e rendicontata, né determinare una sovracompensazione o il superamento dei limiti previsti dalla disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato e cumulo dei finanziamenti.

Gli esiti dell'istruttoria, il coefficiente di riparto eventualmente applicato e gli importi dei contributi assegnati sono approvati con apposito provvedimento dirigenziale.



Città di Castel San Pietro Terme

Articolo 8 – Approvazione degli esiti e assegnazione dei contributi

Con provvedimento dirigenziale sono approvati l'elenco delle domande ammesse e non ammesse e gli importi dei contributi assegnati. Per le nuove aperture o ulteriori unità locali non ancora effettivamente avviate alla data del provvedimento, l'assegnazione resta subordinata alla verifica d'ufficio dell'effettivo avvio entro il 31 gennaio 2027.

Articolo 9 - Comunicazione e pubblicazione degli esiti

Il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicare alle imprese interessate l'esito mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Il provvedimento sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio online e nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castel San Pietro Terme, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 – Decorrenza e tempi di attuazione

Gli interventi devono ricadere nell'annualità 2026 e risultare ultimati e fatturati entro il 31/12/2026; le relative spese devono essere integralmente pagate con modalità tracciabili entro il 30/04/2027 e rendicontate entro il termine del 30/04/2027. La produzione documentale nell'annualità 2027 non estende il periodo di ammissibilità della spesa. Gli interventi devono essere conformi al progetto finanziato.

Articolo 11 – Esclusioni, revoca e recupero

Costituiscono causa di esclusione o revoca, secondo il momento di accertamento:

- mancanza dei requisiti soggettivi;
- irregolarità sostanziale o mancata integrazione nei termini;
- duplicazione non consentita di aiuti per la stessa spesa;
- superamento del massimale de minimis;
- mancato avvio dell'attività entro il 31/01/2027 per le candidature condizionate;
- tardiva rendicontazione;
- difformità sostanziale del progetto;
- false dichiarazioni;
- spese non ammissibili o non tracciate;
- cessazione volontaria dell'attività o mancato mantenimento della destinazione degli investimenti finanziati nel periodo previsto dall'articolo 2.

Sono fatte salve le conseguenze previste dal DPR 445/2000 e dalla normativa penale.

Articolo 12 – Aiuti de minimis e cumulo

La misura è applicata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831, che prevede il massimale di € 300.000 per impresa unica su un periodo mobile di tre anni. Il Comune effettua le verifiche e le registrazioni nel Registro nazionale aiuti di Stato prima della concessione secondo la disciplina vigente; il cumulo con altri aiuti o contributi pubblici è consentito esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa applicabile e, ove riferito ai medesimi costi ammissibili, non può comportare il superamento dell'intensità o dell'importo massimo di aiuto applicabile.

Articolo 13 – Protezione dei dati personali

I dati sono trattati dal Comune di Castel San Pietro Terme, quale titolare del trattamento, per la gestione della procedura, le verifiche, gli obblighi di pubblicità e trasparenza e l'eventuale erogazione. Informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 da allegare alla modulistica.

Articolo 14 – Pubblicazione

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati **dal 30 ottobre 2026 al 30 novembre 2026** sul sito istituzionale www.comune.castelsanpietroterme.bo.it e nella sezione Amministrazione trasparente.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento e informazioni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Emiliani.

PEC candidature suap@pec.cspietro.it



Città di Castel San Pietro Terme

Per informazioni: Servizio Polizia Amministrativa, Sanitaria e Veterinaria - tel. 051 6954214 e 051 6954213; e-mail suap@comune.castelsanpietroterme.bo.it e polizia.amministrativa@comune.castelsanpietroterme.bo.it.

Allegati:

1. Modello di domanda;
2. Prospetto riepilogativo dei costi;
3. Procura speciale;
4. Dichiarazione relativa all'applicabilità della ritenuta d'acconto;
5. Dichiarazione integrativa relativa al sito internet e alla richiesta di premialità per nuove aperture/ulteriori unità locali;
6. Modello di rendicontazione finale;
7. Informativa sul trattamento dei dati personali.

Lì, 19/10/2026

IL DIRIGENTE

Barbara Emiliani

(atto sottoscritto digitalmente)